Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Lunedì, 5 novembre 1928 - Anno VII** **Numero 257**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire **UNA** nel Regno, in lire **DUE** all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFI[illegible]NE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2785.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 novembre 1928, n. 2325.
Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno.

Relazione di S. E. il Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, nell'udienza del 4 novembre 1928 - Anno VII, sul decreto che approva le disposizioni per la unificazione legislativa nei territori annessi al Regno.

SIRE!

Col decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta approvazione di V. M. si estendono alle provincie redente i codici patri anche nel campo del diritto civile, commerciale e processuale, ultima zona di sopravvivenza della legislazione ex-austriaca in tali provincie. Si compie così nel decimo annuale di Vittorio Veneto l'ultima tappa di quel processo di unificazione legislativa, che, iniziato dai Governi precedenti, è stato fin dalla prima ora un caposaldo del programma del Governo Fascista, metodicamente e gradualmente attuato, in perfetta armonia con le aspirazioni delle popolazioni redente in cui è profondamente radicata la coscienza che l'unità dello Stato non tollera la coesistenza entro i suoi confini di due diversi sistemi legislativi.

Attuata organicamente l'unificazione legislativa nel campo del diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, penale e tributario) fino dal 1923, nelle materie dei codici di diritto privato invece era stato finora seguito il metodo di procedere all'estensione delle leggi patrie per singoli istituti o gruppi di istituti, man mano che le necessità d'ordine pratico e politico lo imponevano. Così, per citare solo alcuni più importanti provvedimenti, con R. decreto 6 agosto 1922, n. 1289, furono estesi il secondo libro del Codice di commercio relativo al commercio marittimo e alla navigazione e le leggi connesse; con R. decreto 21 novembre 1922, n. 1685, le norme del Codice civile sulla maggiore età; con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, la legge sulla cittadinanza; con R. decreto 22 aprile 1923, n. 893, le disposizioni preliminari del Codice civile; con R. decreto 20 marzo 1924, n. 419, le norme sulla esecuzione delle sentenze straniere; con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2013, e 20 marzo 1924, n. 352, le norme relative all'ordinamento della famiglia, ecc. Attraverso queste breccie la legislazione italiana era già profondamente entrata anche negli ordinamenti preesistenti di diritto privato, arrestandosi solo di fronte alla materia dei diritti patrimoniali e a quella del processo civile.

Questo arresto, di natura necessariamente provvisoria e non senza inconvenienti per le inevitabili interferenze tra i due sistemi legislativi coesistenti, era stato consigliato solo dalla opportunità di attendere la maturazione degli studi di riforma dei codici patri, al fine soprattutto di esaminare il possibile accoglimento di taluni istituti della legislazione ex-austriaca nella nostra legislazione.

Oggimai però, a dieci anni dall'annessione, si è dovuto constatare che, mentre il disagio politico di questa temporanea sosta nel processo di unificazione si è reso intollerabile (anche perchè nelle zone allogene non manca chi, dietro lo schermo delle leggi austriache, tenderebbe a far sopravvivere nostalgie autonomistiche ormai assurde), è venuta d'altra parte a mancare la ragione principale che giustificava l'attuale stato di cose. Infatti al lume di una ormai anche troppo lunga esperienza certi preconcetti scolastici, già diffusi, sulla pretesa superiorità della legislazione austriaca e sulla opportunità del suo trapianto nei patri ordinamenti, si sono dimostrati completamente fallaci, anche in quel campo del diritto processuale, che, secondo alcuni, avrebbe dovuto costituire il tipo del nostro diritto di domani. Con ciò, a parte ogni altra considerazione di ordine politico, veniva senz'altro meno la ragione principale della ulteriore conservazione delle leggi austriache.

D'altro canto alcune deficienze della legislazione austriaca in materia contrattuale, cambiaria, concorsuale, esecutiva, ecc., sono venute a rappresentare una vera minaccia al credito nelle nuove provincie e una ragione di crescente disagio nell'intrecciarsi dei rapporti commerciali tra esse e le rimanenti provincie del Regno, così da rendere impellente e improrogabile il bisogno della unificazione legislativa. La quale non potrebbe più operarsi con successive estensioni parziali, senza aggravare il disordine giuridico in dette provincie; nè potrebbe più farsi dipendere dalla riforma dei codici in corso, perchè questa riforma, che dovrà consolidare l'opera storica del regime, per quanto prossima, non può essere precipitata per ragioni ad essa estrinseche.

E' infine da considerare che, estendendo ora alle terre redente i codici vigenti, si rende più agevole il successivo passaggio ai codici futuri, poichè questi non altereranno il sistema fondamentale della nostra tradizione legislativa. L'eventualità di un secondo rivolgimento di sistemi, dopo breve periodo, che poteva temersi quando le linee della riforma dei codici non erano ancora sufficientemente tracciate, è ora del tutto esclusa. Anche sotto questo profilo, si rende opportuna la estensione sollecita dei codici vigenti, quale proficuo avviamento alla futura riforma.

In questo stato di cose, essendosi dovuto riesaminare nel suo complesso il problema legislativo delle nuove provincie, la estensione organica dei vigenti codici patri alle provincie stesse si è presentata, non solo come politicamente necessaria e improrogabile a dieci anni dall'annessione, ma anche come il solo provvedimento atto a solidarizzare l'economia delle nuove provincie con l'economia del resto della Nazione al fine di rafforzare il credito nelle provincie stesse.

Tuttavia, per evitare o per lo meno per rendere minimo il turbamento del trapasso dalla vecchia alla nuova legislazione, si è voluto che l'estensione non fosse assoluta e meccanica, e perciò si sono conservati provvisoriamente taluni istituti che sono più profondamente radicati nella coscienza giuridica e nell'economia locale e che più da vicino rispondono all'orientamento della riforma dei codici in corso: tale soprattutto il regime di pubblicità della proprietà immobiliare, fondato, come è ben noto, sull'utile sistema dei libri fondiari.

Per analoghe ragioni, abbiamo ispirato le disposizioni transitorie ai principî della maggiore equità e moderazione, rispettando in quanto possibile le situazioni giuridiche precedentemente formatesi.

In questo modo le superiori esigenze politiche della unità legislativa, gli effettivi interessi delle nuove provincie, l'opportunità di preparare fin da ora il terreno, anche nelle nuove provincie, alla riforma dei codici in corso sono stati egualmente tenuti presenti nell'odierno decreto, che troverà del resto, nelle nuove provincie, una coscienza giuridica pienamente matura a riceverlo per i fitti rapporti già ivi intrecciatisi colle altre provincie del Regno e per la profonda rinnovazione degli ordini forensi, formati ormai in misura sempre crescente da giovani educati alla scuola italiana.

Il decreto consta di due parti: nella prima parte (articoli 1-6) si dànno le disposizioni per la unificazione legislativa; nella seconda (articoli 7-63) si dànno le norme transitorie e di attuazione.

L'art. 1 pone il principio generale che la estensione del Codice civile, del Codice di commercio, del Codice di procedura civile e delle leggi sull'ordinamento giudiziario va intesa in senso organico.

Coi codici e colle leggi fondamentali s'intendono cioè estesi i rispettivi regolamenti di esecuzione « e tutte le leggi che abbiano modificato o integrato le disposizioni dei codici e delle leggi su menzionate o che si riferiscono alle materie che formano oggetto dei medesimi ».

Un elenco tassativo di queste leggi modificative o integrative non poteva essere dato in via legislativa senza creare una disparità di stato di diritto fra vecchie e nuove provincie; perchè nel sistema del nostro ordinamento giuridico, l'accertamento della deroga e dell'abrogazione tacita della legge anteriore, mediante la legge successiva, non può essere che opera delicata dell'interprete. Meritano comunque di essere tenute presenti dall'interprete tra le leggi modificatrici e integratrici dei codici, che si devono intendere estese coll'odierno decreto alle nuove provincie, le seguenti più importanti:

A) *Per il Codice civile*:

Legge 6 dicembre 1877, n. 4166, che modifica gli articoli 2093-2104 (arresto personale per debiti);
Legge 9 dicembre 1877, n. 4167, che, a modifica di alcuni articoli del Codice civile, ammette le donne ad intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati;
Legge 22 giugno 1905, n. 268, che modifica l'art. 1831 (misura dell'interesse legale);
Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, che modifica gli articoli 31, 742 e 735 (limitazione della successione ereditaria legittima al 6° grado);
Legge 17 luglio 1919, n. 1176, che abolisce l'istituto dell'autorizzazione maritale (articoli 134-137) e stabilisce nuove norme circa la capacità giuridica della donna;
R. decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra;
R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, che abroga gli articoli 1866-1867 e 1868 e stabilisce nuove norme circa la responsabilità degli albergatori in materia di deposito necessario.

B) *Per il Codice di commercio*:

Legge 25 gennaio 1888, n. 5174, che abolisce i tribunali di commercio;
R. decreto 22 gennaio 1922, n. 85, che modifica l'art. 2, n. 2, e gli articoli 5 e 79 del regolamento (abolizione del registro delle trascrizioni e spese prenotate a debito); integrato dal R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 (vidimazione del giornale e del libro inventario);
R. decreto 11 gennaio 1923, n. 75, prorogato con legge 28 maggio 1925, n. 796, che deroga all'art. 158 del Codice di commercio (diritto di recesso nelle società per azioni);
R. decreto 20 marzo 1924, n. 372, che autorizza i segretari comunali, sotto determinate condizioni, ad elevare protesti cambiari;
Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti;
R. decreto-legge 8 febbraio 1924, n. 136, e R. decreto 9 marzo 1924, n. 353, che derogano alla legge precedente, per le società di qualsiasi specie esercenti il credito, le quali abbiano non meno di venti milioni di depositi.

C) *Per il Codice di procedura civile*:

Legge 28 novembre 1875, n. 2781, circa l'intervento del Pubblico ministero nei giudizi civili (art. 346);
Legge 24 dicembre 1896, n. 547, sulle licenze per rilascio di beni immobili;
Legge 31 marzo 1901, n. 107, sulla riforma del procedimento sommario;
R. decreto 31 agosto 1901, n. 413, che reca norme di attuazione della legge precedente;
R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, che approva il regolamento sul servizio dei depositi giudiziari;
Legge 9 luglio 1922, n. 1035, sul procedimento per ingiunzione e R. decreto 24 luglio 1922, n. 1036, che reca norme di attuazione e transitorie;
Legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica le competenze dei pretori e dei conciliatori, elevando la prima fino a L. 5000, la seconda fino a L. 400 (viene, altresì modificato l'art. 79 Codice procedura civile; abbreviato il termine per l'appello dalle sentenze dei tribunali; regolato l'appello dalle sentenze dei conciliatori; ammessa la deroga convenzionale della competenza);
R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316, con norme di attuazione e transitorie (atti d'istruzione, interrogatorio, giuramento, prove, perizie, sentenze, onorari di procuratore, patrocinatori legali, gratuito patrocinio. I limiti di valore fino al quale è ammessa la prova testimoniale è elevata a L. 2000);
R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2595, sulla impugnabilità delle sentenze nel caso di deroga convenzionale alle norme sulla competenza.

Come si è premesso, per un doveroso rispetto agli istituti più profondamente radicati nella coscienza giuridica delle nuove provincie e più sicuramente corrispondenti all'orientamento della riforma dei codici in corso, al principio generale dell'estensione dei codici patrî si sono apportate alcune importanti eccezioni.

In materia civile, a parte gli ordinamenti della caccia e della pesca oggetto di legislazione speciale (leggi 24 giugno 1923, n. 1420, art. 41, e 15 febbraio 1925, n. 767), si è voluto conservare nei suoi lineamenti generali l'istituto dei libri fondiari come mezzo di pubblicità dei diritti sui beni immobili (art. 2).

Poichè però questo istituto, che profondamente investe tutto il regime giuridico della ricchezza immobiliare, non potrebbe essere conservato senza una organica revisione della legge tavolare da un lato, e senza alcune importanti modificazioni al Codice civile italiano dall'altro, si è creduto opportuno regolare questa materia con separato e organico provvedimento legislativo.

In materia commerciale si è ritenuto opportuno conservare la società a garanzia limitata (art. 3), come quella che rimedia in modo soddisfacente ai gravi inconvenienti a cui dà luogo l'abuso delle piccole anonime, anche tenuto conto dei voti espressi dalla Commissione Reale per la riforma dei codici.

In materia processuale, si è infine ritenuto opportuno conservare il giudizio arbitrale della borsa di Trieste (art. 4), che per la sua economia e semplicità ha fatto da un cinquantennio ottima prova e che è oggetto particolare di studio nella riforma in corso della legge sulle borse merci, salvo naturalmente in quanto possibile il coordinamento del suo statuto colla nostra legislazione sull'arbitrato.

La necessità della delega al Ministro per la giustizia dei poteri per la emanazione di ulteriori norme di attuazione, oltre quelle contenute nel presente decreto, in relazione all'unificazione legislativa (art. 5), appare evidente tenuto conto della complessità della trasformazione legislativa, che va a compiersi, e data la impossibilità di prevedere *a priori* talune questioni a cui essa può dar luogo.

Circa infine l'abrogazione della legislazione anteriore « nelle materie che formano oggetto delle nuove leggi » (art. 6), non possono nascere questioni, perchè « tranne le disposizioni che sono espressamente mantenute in vigore » il presente decreto importa l'abrogazione di tutte le leggi preesistenti di diritto privato e processuale e in materia civile anche delle consuetudini (art. 32).

Nel dettare le disposizioni transitorie, non si è ritenuto opportuno discostarsi in linea di massima dai criteri generali che hanno presieduto alla emanazione delle disposizioni transitorie nelle annessioni del Risorgimento.

Non si è cioè voluto fare un codice generale di diritto transitorio svolgendo in una serie di disposizioni il principio generale contenuto nell'art. 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile, le cui applicazioni fondamentali, ampiamente illustrate dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'occasione delle precedenti estensioni, sono presenti alla coscienza giuridica nazionale. Si è invece ritenuto opportuno dare poche norme precise per risolvere solo quelle particolari questioni di diritto transitorio, sulle quali i principî generali non sarebbero idonei o non sarebbero sufficienti.

Nella determinazione di queste norme, pur tenendo presente i precedenti legislativi del 1871, si sono accuratamente apprezzate le notevoli differenze della odierna situazione legislativa nella Venezia Giulia e Tridentina rispetto a quella che era la situazione legislativa nel 1871 nel Veneto, e si è considerato ogni problema nel suo aspetto pratico attuale, traendo in proposito largo frutto dagli autorevoli suggerimenti delle Corti di Trieste, di Trento e di Fiume; cosicchè le attuali disposizioni transitorie, pur non discostandosi molto nel sistema da quelle del 1871, contengono numerose e talora notevoli divergenze di sostanza, su cui va particolarmente richiamata l'attenzione dell'interprete.

A) *Disposizioni relative al Codice civile*. — La norma data nel 1871 in materia di assenza è stata completata con una disposizione volta ad utilizzare le prove raccolte nei procedimenti in corso per dichiarazione di morte ai fini del procedimento per dichiarazione di assenza, che deve essere promosso secondo il codice italiano (art. 7). E' superfluo dire che lo stesso principio vale *a fortiori* nei casi di scomparsa in guerra, per cui i procedimenti in corso per dichiarazione di morte debbono essere riproposti ai sensi del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1467.

In materia di ricerca della paternità (art. 8), dove per opposte ragioni è oggetto di fondata critica sia il sistema della legge austriaca, sia quello della legge italiana, non potevasi allo stato delle cose, e in attesa della riforma del Codice civile, non dare la prevalenza al principio dell'unificazione, essendo supremamente iniquo che in questa delicatissima materia il cittadino italiano sia soggetto a diverse norme territoriali.

In materia di adozione, di patria potestà, di emancipazione e di interdizione (articoli 9-18), l'applicazione del principio già accolto dal legislatore del 1871 non ha dato luogo a particolari questioni. Per un doveroso rispetto alle posizioni giuridiche già acquisite, si è però creduto opportuno conservare la piena capacità giuridica ai minori, che al giorno dell'attuazione del nuovo codice siano stati sciolti dalla patria potestà o dichiarati maggiorenni, salva naturalmente la possibilità di procedere alla dichiarazione di inabilitazione o di interdizione, ove ciò si presenti necessario.

In materia di possesso e di diritti reali non si è ravvisato necessario dettare speciali norme transitorie, tranne l'art. 19 in materia di servitù, ritenendosi sufficienti i principî generali.

Quanto poi alle questioni relative alla conservazione dei libri fondiari sarà provveduto, come si è detto, con separate disposizioni.

In materia di successione e di donazione (articoli 20-28) il sistema delle norme date dal legislatore del 1871 contempera, con felice moderazione, il principio del rispetto alle situazioni costituite e quello dell'impero immediato delle norme di ordine pubblico che stanno a base del nostro diritto successorio, come è particolarmente visibile nelle norme date sui fedecommessi, maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommissarie (articoli 22-23). Non vi era quindi ragione di allontanarsi da questo sistema, che è stato già oggetto di un'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Si è però prolungato a due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice il termine di apertura della successione, dopo il quale cesseranno di avere efficacia i testamenti per atto privato o stragiudiziale (e soprattutto i testamenti nuncupativi), se non saranno scritti, datati o sottoscritti di mano del testatore (art. 21). E circa i giudizi di ventilazione in corso, che dovranno cessare di diritto coll'attuazione del nuovo codice, si sono fatti salvi i gravami contro i decreti di aggiudicazione pronunciati, ma non passati in giudicato secondo le leggi anteriori (art. 24). Il coordinamento fra il nuovo diritto successorio e l'istituto dei libri fondiari, conservato in vigore, sarà dato col separato provvedimento riguardante i libri fondiari, che introdurrà il certificato di eredità come titolo di legittimazione dell'erede e del legatario.

Anche in materia di obbligazioni non si è ravvisata la necessità di dare particolari disposizioni, essendo normativo il principio generale che l'obbligazione è retta dalla legge del tempo in cui ha luogo il fatto o l'atto giuridico che vi dànno origine. Solo nei riguardi delle prove, che in linea di massima sono soggette alla legge del processo, tenuto conto delle notevoli restrizioni alla prova testimoniale introdotte dal codice italiano, si è creduto opportuno espressamente disporre, a salvaguardia delle situazioni giuridiche già formate, l'applicabilità della legge anteriore in quanto i mezzi di prova siano dal nuovo codice più limitati in confronto delle leggi anteriori (art. 29).

E' superfluo dire che questa disposizione non intende infirmare l'applicabilità della legge del processo, per tutto ciò che riguarda i modi e le forme di assunzione delle prove e la capacità dei testimoni.

Circa gli oneri fondiari (art. 30), molto diffusi nelle nuove provincie, essi si sono voluti rispettare, in quanto costituiti secondo le leggi anteriori; ma si è introdotto il principio squisitamente sociale del diritto all'affrancazione ai sensi della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Si sono infine estese le norme dettate dal legislatore del 1871 in materia di prescrizione, anche ai termini di decadenza, per la stretta analogia dei due istituti (art. 31).

B) *Disposizioni relative al Codice di commercio.* — La soppressione del registro di commercio per le ditte singole, che hanno ormai un soddisfacente strumento di pubblicità presso gli uffici provinciali dell'Economia, e la sostituzione del registro di commercio per le ditte sociali con il registro delle società prescritto dal nuovo codice, possono agevolmente attuarsi in base alle norme contenute nel regolamento di esecuzione del Codice di commercio, senza ulteriori disposizioni.

Le norme sulla capacità di esercitare il commercio (articoli 33-35) sono conformi a quelle già adottate nella attuazione del vigente Codice di commercio e della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità della donna maritata, non essendo apparsa alcuna ragione che consigliasse di modificare le medesime.

Le norme dell'art. 36, che conserva gli effetti alla pubblicazione dei patti nuziali avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice; dell'art. 37, che concede un anno di tempo ai commercianti ed alle società commerciali per osservare le norme del nuovo Codice relative alla tenuta dei libri di commercio, e dell'art. 38, che regola gli effetti della procura commerciale iscritta nel registro di commercio anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, sono ispirate a ragioni ovvie di opportunità, per turbare quanto meno sia possibile la vita commerciale e per dare tempo ai ceti commerciali di uniformare gradualmente la vita delle aziende alle prescrizioni del nuovo codice.

Per le stesse ragioni, anche in materia di società commerciali il presente decreto si discosta alquanto dai precedenti decreti di attuazione del Codice di commercio, i quali imponevano l'immediata ed integrale applicazione delle nuove norme anche alle società già costituite.

Col presente decreto, invece (art. 39), si concede alle società già regolarmente costituite il termine di due anni per uniformare i loro statuti al nuovo codice, salvo l'applicazione del codice stesso, anche prima del biennio, per gli atti che importino proroga della durata delle società, modificazione dello statuto o emissione di obbligazioni.

Le regole del nuovo codice avranno invece immediatamente applicazione per le società non iscritte nel registro di commercio alla data di entrata in vigore del codice medesimo, le quali saranno considerate società irregolari se non procederanno all'adempimento delle formalità prescritte dalle nuove leggi, le quali rispetto a queste società avranno immediatamente integrale attuazione (articolo 40). Il nuovo codice avrà altresì immediata applicazione nei riguardi delle società estere (art. 42).

Sono poi mantenuti i consorzi industriali ed economici costituiti anteriormente all'attuazione delle nuove leggi, mentre quelli non ancora regolarmente costituiti dovranno assumere la forma di società cooperative in conformità delle leggi medesime (art. 41).

In materia cambiaria taluni avrebbero desiderato che si riconoscesse forza di titolo esecutivo anche alle cambiali emesse anteriormente al nuovo codice; ma non è sembrato opportuno di accogliere questo criterio, che ferirebbe troppo gravemente posizioni giuridiche già formate. Per tutelare tuttavia il credito cambiario, anche transitoriamente, si è provveduto a rendere più rigoroso il procedimento cambiario per ingiunzione, riducendo a tre giorni il termine concesso al debitore per pagare e concedendo al Presidente del tribunale o al Pretore la facoltà di concedere, su domanda del creditore, sequestro conservativo (art. 55).

Anche nel rimanente le disposizioni transitorie in materia cambiaria sono informate all'osservanza dei principî generali (art. 43).

Per quanto infine riguarda i procedimenti concorsuali, date le profonde differenze tra il sistema delle leggi anteriori e quello delle nuove leggi, certo sotto molti aspetti migliore, si è voluto evitare ogni turbamento dei procedimenti in corso, permettendo che essi continuino sotto l'impero delle leggi anteriori, salvo l'applicazione delle nuove leggi alle cause che sul fallimento o sul concordato possono innestarsi, giusta le disposizioni seguenti (art. 44).

C) *Disposizioni relative al Codice di procedura civile.* — I gravi e sempre crescenti inconvenienti, a cui ha dato luogo in questi ultimi anni la procedura civile ereditata dall'Austria, i quali hanno fatto ricredere ogni obiettivo osservatore sulla capacità di adattamento di tale procedura alle esigenze pratiche del nostro ambiente giudiziario, avrebbero consigliato l'immediata applicazione della procedura patria anche alle cause in corso, in qualunque stato queste si trovino; perchè nella attuazione pratica la procedura italiana, malgrado alcune sue deficienze, a cui la prossima riforma rimedierà, ha fatto, in complesso, migliore prova della ufficiosa ed orale procedura austriaca.

La fondamentale diversità dei sistemi delle due procedure ha però sconsigliato dall'accogliere rigorosamente un simile criterio che avrebbe troppo profondamente turbato tutti i processi in corso.

Quindi, pur senza accedere alla soluzione opposta di lasciare sopravvivere la vecchia procedura fino all'esaurimento di tutte le cause in corso, che sarebbe stata contraria agli scopi unificatori del presente decreto, è sembrato opportuno di accogliere un criterio intermedio per il quale:

a) le cause pendenti in prima istanza per le quali non sia stata fissata l'udienza per la trattazione orale saranno portate davanti all'autorità giudiziaria secondo le norme del nuovo codice;

b) le cause pendenti in prima istanza per le quali sia stata fissata l'udienza per la trattazione orale saranno proseguite secondo le norme anteriori fino alla notificazione della sentenza di primo grado, restando in vigore la nuova procedura per gli stadi ulteriori del processo;

c) le cause per le quali sia stato già presentato l'appello o il ricorso contro una decisione di primo grado saranno proseguite fino all'esaurimento secondo le leggi anteriori.

Le norme per l'attuazione di questi principî sono contenute negli articoli 47 a 52, anche con riguardo agli spostamenti di competenza che avranno luogo in conseguenza della immediata soppressione del tribunale commerciale e marittimo e della istituzione dei conciliatori, e con riguardo infine ai casi di interruzione e di sospensione del procedimento, alle sentenze contumaciali, ai procedimenti per assicurazione di prove, e ai giudizi di nullità e di revocazione.

Per i procedimenti speciali per mandato, nelle controversie cambiarie e nelle controversie derivanti dal contratto di locazione e conduzione, dato il loro carattere di particolare speditezza, non vi era ragione di turbare i procedimenti in corso con interferenze della nuova procedura; e in questo senso si è disposto nell'art. 55.

Analoghe ragioni hanno consigliato a non discostarsi dalla legislazione del 1871 nel disporre la prosecuzione secondo la legislazione anteriore di ogni giudizio arbitrale iniziato anteriormente all'entrata in vigore delle nuove leggi, determinandosi con precisione il momento costitutivo del giudizio in relazione alla procedura anteriore (art. 56).

Così pure in materia esecutiva non poteva non essere normativo il principio dell'indissolubilità del procedimento; ovvia appare pertanto la disposizione dell'art. 57 per cui i procedimenti di esecuzione e di assicurazione, quando sieno iniziati prima dell'attuazione del nuovo codice devono compiersi secondo le norme stabilite dalle leggi precedenti, salva l'applicazione della nuova procedura per i giu-

dizi contenziosi che sorgano incidentalmente nel corso della esecuzione. Ad evitare ogni possibile dubbio, si è poi espressamente enunciato il principio che i titoli esecutivi perfetti secondo le leggi anteriori conservano la loro forza anche sotto l'impero delle nuove leggi (art. 58).

L'immutato impero del nuovo codice è stato disposto invece per le materie di giurisdizione volontaria, che hanno sostanziale natura amministrativa, pur lasciando continuare, per ovvie ragioni di economia, secondo le leggi precedenti gli atti e le prove iniziate nelle forme anteriormente prescritte (articoli 59-60).

Per facilitare infine la graduale istituzione degli uffici di conciliazione, che dovrà essere curata con necessaria ponderazione, specialmente nelle scelta dei giudici conciliatori, si è provveduto a deferire temporaneamente al pretore le attribuzioni spettanti al conciliatore, nelle località dove, alla data di entrata in vigore delle nuove leggi, non sieno ancora regolarmente costituiti gli uffici di conciliazione (art. 61).

Queste sommariamente le linee del provvedimento che è volto ad infrangere l'ultimo diaframma legislativo, che ha tenuto finora separata l'economia delle nuove provincie dalla economia della Nazione e a rinsaldare, nella unità delle leggi, i vincoli che legano le popolazioni redente alla Patria. Se Vostra Maestà vorrà accordare il Suo augusto consenso al proposto provvedimento, questo segnerà indubbiamente, a dieci anni dalla vittoria, il migliore suggello dell'unità indissolubile della nostra stirpe entro i suoi storici confini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni per l'unificazione legislativa.

Art. 1.

Sono estesi ai territori annessi al Regno d'Italia con gli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, ed avranno ivi vigore dal giorno 1° luglio 1929 nelle parti che non siano state già precedentemente estese in forza di anteriori provvedimenti:

I) il Codice civile, approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, salvo quanto è disposto nell'articolo 2 del presente decreto;

II) il Codice di commercio, approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, salvo quanto è disposto nell'articolo 3 del presente decreto;

III) il Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2366, salvo quanto è disposto nell'art. 4;

IV) 1° la legge 16 giugno 1892, n. 261, e il regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, sulla competenza dei conciliatori, la legge 28 luglio 1895, n. 455, sugli uffici di conciliazione;

2° la legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

3° la legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori legali e sul patrocinio innanzi alle preture;

4° il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio;

5° le disposizioni dell'ordinamento giudiziario e del regolamento generale giudiziario, con le leggi e regolamenti complementari concernenti i servizi di cancelleria e i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, la tariffa civile, i proventi di cancelleria, i depositi giudiziari, gli ufficiali giudiziari e il personale addetto agli uffici di conciliazione.

Insieme con i Codici e con le leggi suindicate sono estesi ed avranno vigore nei territori medesimi, con la stessa decorrenza, i regolamenti di esecuzione dei singoli Codici e tutte le leggi che abbiano modificato o integrato le disposizioni dei Codici e delle leggi su menzionate o che si riferiscono alle materie che formano oggetto dei medesimi.

Restano salve le leggi speciali sulla caccia e sulla pesca.

Art. 2.

Fino a nuove disposizioni di carattere generale, per la pubblicità dei diritti su beni immobili è mantenuto in vigore il sistema dei libri fondiari.

Con separato provvedimento sarà proceduto alla revisione delle leggi che regolano i libri fondiari e al coordinamento delle disposizioni del Codice con le dette leggi.

Sono altresì mantenuti i libri ferroviari.

Art. 3.

Fino a nuove disposizioni di carattere generale, restano in vigore la legge 6 marzo 1906, B.L.I., n. 58, sulle società a garanzia limitata e le ordinanze complementari, in quanto non siano state derogate o abrogate dopo l'annessione, salvo quanto è disposto nell'art. 42 del presente decreto.

I richiami della legge sopraindicata a norme della legislazione precedente si intendono riferiti alla nuova legislazione, la quale si applicherà inoltre in tutto ciò che non sia regolato dalla legge speciale.

Per le forme di pubblicità si osservano le disposizioni stabilite per le società anonime, esclusa la pubblicazione degli atti nel Bollettino delle Società per azioni prescritta nell'art. 95 del Codice di commercio.

I poteri attribuiti dalla legge sopraindicata alla procura di finanza saranno esercitati dal Pubblico Ministero.

Art. 4.

Fino a nuova disposizione l'ordinamento della Borsa Merci di Trieste continua ad essere regolato dalle norme attuali ed è altresì mantenuto il giudizio arbitrale presso la borsa di Trieste.

Entro tre mesi dalla promulgazione del presente decreto, lo statuto della borsa di Trieste, per ciò che riguarda le norme di procedura relative al giudizio arbitrale, dovrà essere modificato in relazione alla nuova legislazione.

Le suddette modificazioni saranno sottoposte alla approvazione del Ministro per la giustizia, il quale potrà anche dare le norme transitorie che occorressero.

Art. 5.

Per l'attuazione dei codici estesi col presente decreto si osserveranno le disposizioni contenute nel Capo seguente.

Le disposizioni di attuazione delle altre leggi estese col presente decreto, ove siano necessarie, saranno date con decreto del Ministro per la giustizia, il quale avrà facoltà di arrecare alle medesime le modificazioni occorrenti ai fini della loro attuazione.

Il Ministro per la giustizia avrà inoltre facoltà di provvedere, ove occorra, al coordinamento delle leggi rimaste in vigore con la nuova legislazione.

Art. 6.

Con l'attuazione dei codici e delle leggi estesi col presente decreto rimane abrogata tutta la legislazione anteriore sulle materie che formano oggetto delle nuove leggi, tranne le disposizioni che sono espressamente mantenute in vigore.

Cessano inoltre di avere vigore le modificazioni apportate alle leggi del Regno, estese precedentemente nei territori indicati nell'art. 1, per coordinarle con la legislazione ora abrogata.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE.

SEZIONE 1ª.

Disposizioni relative al Codice civile.

Assenti.

Art. 7.

Il curatore, nominato agli assenti giusta le leggi anteriori, continuerà nel suo ufficio, senza pregiudizio dei diritti concessi dal nuovo codice agli eredi presunti. Tali diritti potranno essere esercitati, purchè siano decorsi i termini all'uopo stabiliti dal codice medesimo.

I legatari, i donatari e tutti coloro che hanno sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono, a norma del detto codice, essere ammessi all'esercizio temporaneo di tali diritti.

Qualora nel giorno dell'attuazione delle nuove leggi sia pendente giudizio per dichiarazione di morte in base alle leggi anteriori, gli atti e le prove raccolte nel detto giudizio conservano efficacia ai fini del procedimento per dichiarazione di assenza, che deve essere promosso secondo le leggi nuove.

Indagini sulla paternità e maternità.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 189, 190 e della prima parte dell'art. 193 del nuovo codice non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima della sua attuazione: sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori.

Adozione.

Art. 9.

I procedimenti di adozione, già iniziati al giorno dell'attuazione del nuovo codice, saranno continuati davanti la Corte di appello secondo le norme stabilite nel codice medesimo.

Patria potestà; tutela; emancipazione; interdizione.

Art. 10.

I figli di famiglia che, quantunque minori degli anni ventuno, al giorno dell'attuazione del nuovo codice avessero contratto matrimonio, sono considerati emancipati a sensi degli articoli 310 e seguenti del codice stesso, salva la disposizione dell'art. 16 del presente decreto.

Quelli che al detto giorno non hanno compiuto gli anni ventuno, e non trovansi nello stato indicato nell'art. 16 del presente decreto, sono soggetti alla patria potestà o alla tutela, giusta le disposizioni dello stesso codice.

Art. 11.

L'usufrutto legale, attribuito dal nuovo codice ai genitori sui beni dei figli, spetta, dal giorno dell'attuazione di esso, anche sui beni medesimi pervenuti prima di quel giorno.

Art. 12.

Coloro, che a norma delle leggi anteriori avessero assunto una tutela, continuano ad esercitarla.

Nei casi in cui il nuovo codice attribuisce ad un ascendente od al coniuge la tutela, se questa è esercitata da un'altra persona, o quando più siano i tutori secondo le dette leggi, il consiglio di famiglia, da radunarsi giusta l'articolo seguente, delibererà chi debba preferirsi nella tutela, salvo richiamo al Tribunale civile.

Il contutore, dato all'ava secondo le leggi anteriori, è considerato come protutore.

Ove non esista protutore, il consiglio di famiglia nella sua prima adunanza deve nominarlo.

Art. 13.

Anche per le tutele già aperte al giorno dell'attuazione del nuovo codice è costituito un consiglio di famiglia permanente, giusta le disposizioni del medesimo.

Sono obbligati a chiedere la convocazione di tale consiglio, entro tre mesi dall'attuazione dello stesso codice, i tutori, i protutori, e le altre persone indicate nell'art. 250 del codice medesimo, sotto la pena in esso stabilita.

La convocazione può dal Pretore ordinarsi anche d'ufficio, o sull'istanza del Pubblico Ministero o del Podestà del comune.

Art. 14.

Le cauzioni date dai tutori e le ipoteche, iscritte sui loro beni secondo le leggi anteriori, continuano a sussistere finchè il consiglio di famiglia non abbia provveduto giusta le disposizioni dell'art. 292 del nuovo codice, e non siansi eseguiti i dati provvedimenti.

Il consiglio di famiglia delibererà in proposito nella sua prima adunanza.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui il tutore non avesse dato cauzione.

Art. 15.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osserveranno anche nelle tutele dei minori indicati negli articoli 261 e 262 del nuovo codice, in quanto possano avere applicazione.

Art. 16.

I minori, che al giorno dell'attuazione del nuovo codice siano stati sciolti dalla patria potestà o dichiarati maggiorenni, continueranno ad essere considerati maggiori.

Art. 17.

Le interdizioni, le prorogazioni della patria potestà o della tutela, e qualsiasi deputazione di curatore, pronunziate dalle autorità giudiziarie o da altre autorità secondo le leggi anteriori, continuano ad avere il loro effetto finchè non siasi altrimenti provveduto dall'autorità giudiziaria sull'istanza di qualunque interessato, o del Pubblico Ministero, a norma delle disposizioni stabilite nel nuovo codice.

Riguardo però alla capacità di disporre per testamento si osserveranno le disposizioni dello stesso codice.

Art. 18.

I consigli di famiglia e di tutela, i tutori, i protutori, i curatori e gli altri amministratori accennati nei precedenti articoli, devono nell'esercizio delle funzioni loro affidate uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice, dal giorno della sua attuazione.

Ogni tutore o curatore deve, entro sei mesi dalla detta attuazione, far iscrivere la tutela o cura nei registri indicati nell'art. 343 dello stesso codice, sempre che l'iscrizione non siasi già fatta a norma delle leggi anteriori, e salvo ciò che è stabilito nel capoverso dell'art. 344 del codice medesimo.

Servitù.

Art. 19.

Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, le quali al giorno dell'attuazione del nuovo codice sono state acquistate col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate.

Successioni.

Art. 20.

Le disposizioni del nuovo codice contenute nel titolo delle successioni sono applicabili anche alle donne già dotate o maritate, ed ai loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinunzie fatte nell'atto dotale od altrimenti giusta le leggi anteriori.

Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, nonostante le rinuncie fatte dai medesimi in conformità delle leggi anteriori.

Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle successioni tra ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o clausola contraria espressa nell'atto o decreto di legittimazione.

Art. 21.

I testamenti per atto privato o stragiudiziale, fatti prima dell'attuazione del nuovo codice a norma delle leggi anteriori, ove la successione si apra dopo decorsi due anni dalla detta attuazione, non produrranno alcun effetto, se non sono scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore.

Art. 22.

I fedecommessi, i maggioraschi, e le altre sostituzioni fedecommissarie, ordinati secondo le leggi anteriori, sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo codice.

La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore nel giorno predetto, e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo od ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati.

Nei maggioraschi o fedecommessi, dotati in tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà della metà riservata al primo chiamato, se questi non esiste al giorno su indicato, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato.

Art. 23.

All'adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti al fedecommesso o maggiorasco sono tenuti i possessori anzidetti, e dopo la morte per una metà i loro eredi e per l'altra metà i primi chiamati, compreso lo Stato, nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

A garanzia degli accennati obblighi spetta una ipoteca sui beni immobili del fedecommesso o maggiorasco, da iscriversi entro sei mesi dal giorno della attuazione del nuovo codice. Ove l'ipoteca non sia iscritta nei sei mesi, non ha effetto e non prende grado che dalla iscrizione. La medesima può essere anche inscritta sulle rendite del debito pubblico che costituiscano in tutto o in parte la dote del fedecommesso o maggiorasco.

Art. 24.

Le disposizioni del nuovo codice relative al beneficio d'inventario sono applicabili anche alle successioni aperte prima dell'attuazione del medesimo, quando l'erede secondo le leggi anteriori sia ancora in diritto di accettare col detto beneficio.

Nondimeno gli atti già cominciati sotto le leggi anteriori si devono compiere secondo le medesime e dagli stessi organi che li hanno iniziati.

Art. 25.

I giudizi di ventilazione in corso, sempre che non sia ancora pronunziato il decreto di aggiudicazione dell'eredità, cessano di diritto coll'attuazione del nuovo codice.

Contro i decreti di aggiudicazione pronunziati restano salvi i gravami secondo le leggi anteriori.

Separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Art. 26.

Il diritto o beneficio di separazione dei beni del defunto da quello dell'erede, competente a norma delle leggi anteriori, potrà esercitarsi, con gli effetti stabiliti dalle leggi medesime, entro tre mesi dall'attuazione del nuovo codice, adempiendo le formalità da esso volute, purchè l'eredità non sia stata aggiudicata prima dell'attuazione medesima.

Donazioni.

Art. 27.

Le donazioni divenute perfette prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse.

Se la quota legittima fissata dal nuovo codice è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso codice.

Art. 28.

Le donazioni fatte ai discendenti prima della attuazione del nuovo codice sono soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite.

Le persone indicate nell'art. 20 del presente decreto devono anche conferire ciò che hanno ricevuto in occasione delle loro rinunzie.

Prova delle obbligazioni.

Art. 29.

I mezzi di prova delle obbligazioni e delle liberazioni, in quanto siano dal nuovo codice più limitati in confronto delle leggi anteriori, sono determinati dalle leggi medesime

per le obbligazioni sorte sotto l'impero delle leggi stesse e per le liberazioni avvenute sotto l'impero delle medesime.

Enfiteusi e oneri fondiari.

Art. 30.

Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti sui beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo fondiario od altro simile, costituiti sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime, salva l'applicazione della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolverà però giusta le norme di successione legittima o testamentaria stabilite nel nuovo codice, senza riguardo alle vocazioni in favore di determinati ordini di persone, contenute negli atti di enfiteusi.

Prescrizione e decadenza.

Art. 31.

Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione, e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo codice, si compiono col decorso del tempo fissato in quest'ultimo, computabile dal giorno dell'attuazione del medesimo.

Le stesse disposizioni si applicano anche alla decadenza, quando i termini relativi sono incominciati a decorrere prima dell'attuazione del nuovo codice.

Abrogazione.

Art. 32.

Nelle materie che formano oggetto del nuovo codice cessano di avere vigore dal giorno dell'attuazione del medesimo, oltre a tutte le altre leggi generali e speciali, come è indicato nell'art. 6, anche gli usi e le consuetudini, a cui il codice stesso espressamente non si riferisca.

SEZIONE 2ª.

Disposizioni relative al Codice di commercio.

Facoltà di esercitare il commercio.

Art. 33.

Per la continuazione dell'esercizio del commercio intrapreso dal minore, prima della entrata in vigore del nuovo codice, in virtù di autorizzazione ottenuta dalla magistratura competente secondo le disposizioni delle leggi anteriori, non è necessario l'adempimento di altre formalità.

Art. 34.

Il genitore o il tutore, che alla data dell'entrata in vigore del nuovo codice esercita il commercio nell'interesse di un minore, non può continuarlo senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 12 del codice stesso.

Questa autorizzazione produce effetti sino dal detto giorno, qualora sia ottenuta e pubblicata nei modi stabiliti nell'articolo 9 del predetto codice non oltre i sei mesi successivi.

Art. 35.

Gli atti, compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice, non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale all'esercizio del commercio, se l'azione non sia stata proposta prima di detto giorno.

Patti nuziali.

Art. 36.

Gli effetti della pubblicazione dei patti nuziali, avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, sono regolati dalle leggi anteriori.

Libri di commercio.

Art. 37.

Gli obblighi relativi alla tenuta dei libri di commercio, stabiliti dal nuovo codice per i commercianti e per le società commerciali, entreranno in vigore un anno dopo l'attuazione del medesimo.

Fino a tale data i libri di commercio si considereranno regolarmente tenuti a tutti gli effetti prescritti dalle nuove leggi in quanto siano regolarmente tenuti secondo le leggi anteriori.

Procura commerciale.

Art. 38.

La procura commerciale, iscritta nel registro di commercio anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, conserva gli effetti previsti dalle leggi anteriori per ciò che riflette i poteri del procuratore; ma questi poteri possono essere limitati dal preponente in conformità delle disposizioni del nuovo codice.

Società commerciali.

Art. 39.

Le società commerciali, inscritte nel registro di commercio anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, si considerano regolarmente costituite agli effetti del codice medesimo, senza adempimento di altre formalità.

Le disposizioni contenute negli statuti delle dette società rimangono efficaci, ma entro due anni dall'attuazione delle nuove leggi devono essere uniformate alle leggi medesime.

Anche prima del decorso dei due anni le società che vogliono prorogare il termine fissato per la propria durata o introdurre modificazioni nei loro atti costitutivi e statuti, ovvero emettere obbligazioni, devono uniformarsi per questi atti alle disposizioni del nuovo codice.

Art. 40.

Le società commerciali costituite, ma non iscritte nel registro di commercio anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, devono procedere all'adempimento delle formalità prescritte dal nuovo codice per la regolare costituzione delle società.

I termini per l'adempimento di queste formalità decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 41.

I consorzi costituiti, anteriormente all'entrata in vigore delle nuove leggi, in base alla legge 9 aprile 1873, n. 70 B. L. I., continuano ad essere regolati dalla legge medesima, ma per la forma di pubblicità degli atti sociali si applicano le leggi nuove relative alle società.

I consorzi costituiti, ma non iscritti nel giorno di attuazione delle nuove leggi, sono regolati dalle norme di queste leggi relative alle società cooperative.

Art. 42.

Gli articoli 230, 231 e 232 del nuovo codice si applicano anche alle società estere, stabilite nei territori annessi prima dell'attuazione di esso.

Le formalità prescritte nei detti articoli, e non ancora adempiute all'attuazione del nuovo codice, devono adempiersi entro sei mesi dall'attuazione stessa.

Cambiale e assegno bancario.

Art. 43.

Le cambiali emesse anteriormente al nuovo codice, le loro girate, accettazioni ed avalli, in qualunque tempo fatti, sono regolati dalle leggi anteriori e non si applica ai suddetti titoli l'art. 323 del codice stesso, salvo quanto è disposto dal capoverso dell'art. 55 del presente decreto.

Devono tuttavia ai titoli stessi applicarsi, dal giorno dell'attuazione del nuovo codice, le disposizioni di questo che riguardano la forma e i termini del protesto, ed i provvedimenti da emettersi in caso di smarrimento delle cambiali.

Le stesse disposizioni si applicano anche agli assegni bancari.

Fallimento e concordato preventivo.

Art. 44.

I procedimenti concorsuali, aperti prima dell'attuazione del nuovo codice, e quelli di accomodamento, avviati prima dell'attuazione medesima, saranno proseguiti e condotti a termine secondo le leggi anteriori, osservata, ove del caso, la disposizione del capoverso dell'art. 57 del presente decreto.

Art. 45.

Nel primo anno di attuazione del nuovo codice possono essere nominati curatori di fallimento persone non iscritte nell'albo previsto dall'articolo 715 del nuovo codice, quando abbiano i requisiti che erano richiesti dalle leggi anteriori.

Prescrizione e decadenza.

Art. 46.

Alle prescrizioni e alle decadenze in materia commerciale si applicano le disposizioni dell'art. 31 del presente decreto.

SEZIONE 3ª.

Disposizioni relative al Codice di procedura civile.

Giudizi in corso.

Art. 47.

Le cause pendenti in prima istanza per le quali al giorno 1° luglio 1929 sia stata fissata l'udienza per il dibattimento orale (trattazione) saranno proseguite secondo le norme anteriori fino alla notificazione della sentenza; ma le cause pendenti davanti le giurisdizioni commerciali o marittime passano alla competenza del giudice ordinario.

Dalla notificazione decorre il termine stabilito nelle nuove leggi per l'appello, quando questo sia ammesso secondo le leggi anteriori. Le forme dell'appello e il relativo giudizio sono regolati dalla nuova legge. Queste si osservano in tutte le ulteriori fasi del giudizio, anche nel caso di rinvio al giudice di primo grado.

I ricorsi al giudice di appello ammessi dalle leggi anteriori contro decreti (conchiusi) si propongono nella forma dell'appello, osservate le disposizioni del capoverso precedente.

Art. 48.

Nei casi di interruzione o di sospensione del procedimento secondo le leggi anteriori si applica la disposizione dell'articolo precedente, se la riassunzione avvenga entro il termine di tre mesi. Questo termine decorre dal giorno dell'entrata in vigore delle nuove norme se il procedimento sia interrotto o sospeso nel detto giorno.

Trascorso il termine di tre mesi si osservano le norme dell'articolo seguente.

Art. 49.

Le cause pendenti in prima istanza, per le quali al 1° luglio 1929 non sia stata ancora fissata la udienza per il dibattimento (trattazione) orale, verranno portate davanti all'autorità giudiziaria competente secondo le norme del nuovo codice, mediante citazione per biglietto ad istanza della parte più diligente. La citazione può essere fatta al procuratore dell'altra parte quando questi sia già costituito.

Le cause pendenti davanti i pretori proseguono però davanti i medesimi, anche quando secondo le nuove leggi sarebbero di competenza dei conciliatori, osservandosi il disposto dell'art. 61, ultimo comma.

La prosecuzione della causa ha luogo con le forme stabilite dal nuovo codice; ma restano fermi gli atti già raccolti, i quali conservano i loro effetti giuridici.

L'autorità giudiziaria richiamerà d'ufficio i detti atti e le parti potranno ad essi riportarsi nelle loro istanze e conclusioni.

Art. 50.

Le cause per le quali al giorno 1° luglio 1929 sia stato già presentato l'appello o il ricorso contro una decisione di primo grado saranno trattate secondo le vecchie leggi, le quali si osserveranno anche per la proposizione degli ulteriori gravami.

Nel caso di rinvio al giudice inferiore, il giudizio davanti il medesimo è proposto nelle forme stabilite dalle nuove leggi, ma la competenza è regolata dalle leggi anteriori ed il giudice di rinvio deve, in conformità delle leggi medesime, uniformarsi alla decisione del giudice superiore.

Art. 51.

Per i gravami contro le decisioni di prima istanza notificate anteriormente all'entrata in vigore delle nuove leggi e non passate in giudicato in conformità delle leggi anteriori si osserveranno le disposizioni dei due capoversi dell'art. 47.

Sentenze contumaciali.

Art. 52.

Il diritto alla restituzione in intiero contro sentenze contumaciali spettante secondo le leggi anteriori sarà esercitato

dopo l'entrata in vigore delle nuove leggi, col mezzo della opposizione stabilita nel codice di procedura civile.

Il termine per l'opposizione stabilito secondo le nuove leggi decorre dal giorno in cui secondo le leggi anteriori avrebbe avuto decorrenza il termine per la restituzione in intero; ma l'opposizione non è più ammessa quando i termini stabiliti per detta restituzione fossero già scaduti nel giorno dell'attuazione del nuovo codice.

Assicurazioni di prova.

Art. 53.

I procedimenti di assicurazioni di prova, quando anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice la prova sia stata già ammessa, proseguiranno il loro corso secondo le norme anteriori, ferme le disposizioni di cui agli articoli 47 e 49 del presente decreto, per ciò che riguarda lo svolgimento delle cause a cui le prove si riferiscono.

Azione di nullità e di revocazione.

Art. 54.

I motivi di nullità e di revocazione (riassunzione o rinnovazione) contro le decisioni pronunziate in base alle leggi anteriori e i termini per proporre le relative domande sono regolati dalle medesime; ma i giudizi hanno luogo, dopo la attuazione delle nuove leggi, secondo le disposizioni di queste.

Procedimenti speciali.

Art. 55.

I procedimenti speciali per mandato, nelle controversie cambiarie e nelle controversie derivanti dal contratto di locazione-conduzione, iniziati con la presentazione della relativa istanza prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, sono regolati dalle leggi anteriori.

Per le cambiali emesse anteriormente all'entrata in vigore dei nuovi codici, il creditore deve agire mediante citazione secondo le norme delle nuove leggi.

E' tuttavia in sua facoltà di proporre ricorso per ingiunzione secondo le norme delle leggi medesime. In questo caso, nel decreto di ingiunzione viene assegnato al debitore un termine non superiore a giorni tre. Il presidente del tribunale o il pretore possono concedere inoltre, su domanda del creditore, sequestro conservativo.

Giudizi arbitrali.

Art. 56.

I giudizi arbitrali, iniziati anteriormente al 1° luglio 1929, saranno proseguiti e definiti nelle forme e con le norme stabilite dalla precedente legislazione.

Il giudizio si riterrà iniziato quando, per definire una controversia già insorta, le parti siano addivenute alla nomina degli arbitri o una di esse, avendo nominato il proprio arbitro, abbia diffidato l'altra a procedere alla nomina del suo.

Per le sentenze arbitrali pronunziate prima della data su indicata, e non ancora rese esecutive nei modi prescritti dalla legislazione anteriore, si osserverà il disposto dell'art. 24 del nuovo codice. Il termine per il deposito di queste sentenze è di due mesi dalla data medesima.

Procedimento di esecuzione e di assicurazione.

Art. 57.

I procedimenti di esecuzione e di assicurazione, iniziati davanti al giudice di esecuzione prima dell'attuazione del nuovo codice, si compiranno secondo le norme stabilite dalle leggi precedenti.

Tuttavia le controversie, che nel corso della esecuzione avrebbero dovute proporsi con petizione giusta le leggi anteriori, saranno introdotte e decise con le forme del nuovo codice, innanzi al giudice che sarebbe stato competente secondo le leggi anteriori. Alle controversie pendenti si applicano gli articoli 47 e seguenti del presente decreto.

Art. 58.

Tutti gli atti, che secondo le leggi anteriori avevano acquistato forza di titolo esecutivo prima dell'attuazione del nuovo codice, possono dar luogo ad esecuzione anche dopo la detta attuazione, senza che sia necessaria la presentazione della copia in forma esecutiva.

Affari non contenziosi.

Art. 59.

Nelle materie di giurisdizione volontaria le istanze pendenti all'epoca dell'attuazione del nuovo codice saranno definite secondo le norme di competenza per ragione di materia e di territorio e le forme di procedimento stabilite dallo stesso codice.

Però gli atti e le prove già cominciati nelle forme anteriormente prescritte dovranno compiersi giusta le medesime, semprechè la parte istante non abbia richiesto che siano continuati secondo le forme nuove. In ogni caso, agli esami dei testimoni non ancora sentiti sono applicabili le disposizioni degli articoli 241 e 247 del nuovo codice.

Art. 60.

I testamenti nuncupativi stragiudiziali, anteriori all'attuazione del nuovo codice e tuttora efficaci a termini dell'art. 21 del presente decreto, ma non peranco rilevati o confermati giudizialmente, saranno rilevati o confermati nei modi stabiliti dalle leggi anteriori davanti al pretore del mandamento nel quale si è aperta la successione.

Conciliatori.

Art. 61.

Qualora nel giorno dell'attuazione del nuovo codice non siano ancora regolarmente costituiti gli uffici di conciliazione, nella località ove questi mancano, tutte le attribuzioni spettanti al conciliatore saranno esercitate temporaneamente dal pretore.

Si applicano in questo caso le tasse e i diritti stabiliti per i giudizi innanzi al conciliatore.

Le decisioni pronunziate dal pretore, nell'esercizio delle funzioni del conciliatore, sono inappellabili, ma contro di esse può proporsi ricorso per Cassazione, quando si tratti di cause nelle quali la sentenza, se pronunciata dal conciliatore, sarebbe stata soggetta ad appello.

Patrocinio gratuito.

Art. 62.

Le concessioni del beneficio del gratuito patrocinio avvenute anteriormente all'entrata in vigore delle nuove leggi conservano la loro efficacia; ma possono essere revocate nei casi previsti e secondo le norme delle nuove leggi.

Le domande di gratuito patrocinio, sulle quali non è stato già provveduto, devono essere ripresentate dall'interessato e decise secondo le nuove norme.

Annunzi legali.

Art. 63.

Per la pubblicazione degli annunzi legali nei territori in cui è attualmente in vigore il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 755, le norme contenute nel medesimo continueranno ad osservarsi, anche dopo l'attuazione delle nuove leggi, fino a diversa disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2786.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. 2324.

Proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;
Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1927, col quale, in applicazione del suaccennato decreto, vennero estese all'Amministrazione comunale di Firenze le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per il termine in esso stabilito;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare, nei confronti della predetta Amministrazione comunale, il termine suaccennato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al comune di Firenze con decreto Ministeriale 10 novembre 1927, a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, e per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al detto decreto-legge, relativamente al riordinamento degli uffici e dei servizi ed alla dispensa del personale, è prorogato fino al 31 dicembre 1928.

L'efficacia di detta proroga si estende anche ai provvedimenti adottati nel periodo dalla scadenza del termine, di cui al succitato decreto Ministeriale, emesso in applicazione del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 13. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2787.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. 2326.

Modifiche al R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alle promozioni per merito di guerra degli appartenenti alle truppe operanti nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di aggiornare e integrare per i militari del Regio esercito le norme di cui al citato R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923, numero 621, è sostituito il seguente:

« Alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie sono applicabili le disposizioni degli articoli 107, 109 e 110 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Art. 2.

All'art. 2 del citato R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, è sostituito il seguente:

« Le proposte di avanzamento ai gradi di ufficiale e di maresciallo (maggiore, capo, ordinario) del Regio esercito, ai sensi del precedente articolo, debbono pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

« Sulla proposta decide definitivamente e con giudizio insindacabile il Ministro per la guerra, sentito, per le sole promozioni ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, il

parere di una apposita Commissione da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro stesso e per le promozioni ai gradi superiori il parere della Commissione centrale d'avanzamento.

« Sulle proposte di avanzamento a senso del precedente articolo ai gradi di sergente maggiore e di sergente e a quelli di truppa decide definitivamente il comandante delle truppe».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 38. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2788.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. 2327.

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente l'istituzione del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge del 12 gennaio 1928, n. 93, che estende alla Regia aeronautica le disposizioni sulle requisizioni dei quadrupedi e veicoli;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare i provvedimenti istitutivi del pubblico registro automobilistico con le disposizioni che regolano la requisizione degli autoveicoli e dei natanti a motore, allo scopo di evitare duplicità di organi e di funzioni nella tenuta degli schedari e nelle altre operazioni relative alla requisizione stessa;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la finanza, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto n. 452 del 31 gennaio 1926, modificato con la legge 12 gennaio 1928, n. 93, sono apportate le varianti di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

A) Le lettere *e*) ed *f*) del 1° comma dell'art. 2 sono modificate come segue:

« *e*) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del Regio esercito e delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

« *f*) gli automezzi in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

B) Il secondo e terzo comma dell'art. 3 sono modificati come segue:

« In ogni capoluogo di Provincia, presso l'ufficio del pubblico registro automobilistico, è istituito e tenuto al corrente uno schedario per quanto concerne i veicoli e natanti a motore di cui pure in detto art. 1.

« Il Ministero della guerra è autorizzato a far ispezionare i registri e gli schedari su indicati; ogni cittadino è in facoltà di prenderne visione ».

C) Il primo comma dell'art. 4 è modificato come segue:

« Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni 30 da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunzie debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti a vela ed a remi, alla segreteria del Comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del pubblico registro automobilistico della Provincia di loro dimora abituale ».

D) L'art. 8 è modificato come segue:

« La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti è fatta da una Commissione provinciale nominata dalla competente autorità militare e costituita da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale dell'economia e da un esperto scelto dalla suddetta autorità militare e che, sempre che sia possibile, sarà un ufficiale del Regio esercito ».

E) Il secondo comma dell'art. 10 è modificato come segue:

« Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finchè non sia indetta la requisizione o non sia pervenuto a questi avviso personale di presentazione, purchè ne informi entro le ventiquattr'ore l'autorità militare che lo precettò, oltre alla denunzia da farsi al Comune od all'ufficio del pubblico registro automobilistico giusta l'art. 4 ».

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre disposizioni relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 39. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Marcello Lechner.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Marcello Lechner nato a Trieste il 10 giugno 1885 da Giuseppe e da Giuseppina Biballo trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Marcello Lechner il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 17 ottobre 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Marcello Lechner il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(1)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Clara Nedella.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Clara Guglielmina Nedella nata a Radaim il 23 ottobre 1885 da Guglielmo e da Anna Breit trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Clara Nedella il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 17 ottobre 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Clara Nedella il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(2)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1928.
Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie « E.N.P.I. ».

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie i signori:
Nicotra grand'uff. dott. Giovanni,
Sarti comm. dott. Ercole,
in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;
Nesi comm. dott. Adolfo,
Troise grand'uff. dott. Pasquale,
in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Sabatini cav. uff. Carlo Alberto,
in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
Guarneri comm. dott. Felice,
Olivetti on. avv. Gino,
in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria;
Buronzo on. prof. Vincenzo,
in rappresentanza della Federazione autonoma delle Comunità artigiane;
Giuriati dott. Giovanni, junior,
in rappresentanza dell'Istituto veneto per le piccole industrie e per il lavoro.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori quali componenti effettivi i signori:
Armani grand'uff. rag. Ricciotti,
Maltoni comm. rag. Italo,
Schanzer comm. dott. Ottone;
e quali supplenti i signori:
Salussoglia comm. ing. Pietro,
Senese comm. dott. Raffaele.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

(4)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1928.
Autorizzazione all'Ufficio del lavoro presso la Capitaneria di porto di Cagliari a riscuotere un contributo sul tonnellaggio delle merci imbarcate o sbarcate.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 22 agosto 1928 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Cagliari;
Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Cagliari è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana e limitatamente al periodo dal 1° ottobre 1928 al 31 dicembre 1928, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori, di centesimi 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° ottobre 1928.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministrro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(3)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1928.
Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Vicenza a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, degli antiparassitari, delle sementi e dei mangimi nella provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 526;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario cooperativo della provincia di Vicenza;
Ritenuto che il suddetto Consorzio agrario per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo di Vicenza, è autorizzato, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazione al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio agrario nel territorio della provincia di Vicenza, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, degli antiparassitari, delle sementi e dei mangimi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

(5)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1928.
Trasferimento al Consorzio agrario cooperativo di Pisa delle facoltà concesse al Comizio agrario di Pisa, di costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, antiparassitari e mangimi nella provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti Ministeriali 7 gennaio e 15 aprile 1927, registrati alla Corte dei conti il 15 gennaio e 23 aprile 1927, con i quali venne concessa al Comizio agrario di Pisa l'autorizzazione a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, antiparassitari e mangimi nella provincia di Pisa;
Visto l'atto costitutivo pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni (fascicolo XXIX-*bis* del 19 luglio 1928-VI) col quale in seguito alla istituzione del Consiglio provinciale dell'economia, il predetto Comizio agrario si è trasformato in Società anonima cooperativa con la denominazione di Consorzio agrario cooperativo con sede in Pisa;

Decreta:

Le facoltà concesse al Comizio agrario di Pisa in dipendenza dei decreti Ministeriali 7 gennaio e 15 aprile 1927, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 15 gennaio e il 23 aprile 1927, sono trasferite al Consorzio agrario per la provincia di Pisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

(6)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Hersich Giorgio di Nicolò;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso

e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Hersich Giorgio di Nicolò e di Francesca Santulin, nato a Cherso il 21 novembre 1892 e residente a Cherso, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hersich in « Chersini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rossovich Maria di Matteo e di Verbas Giovanna, nata a Cherso il 6 ottobre 1902; ed ai figli nati a Cherso: Giovanna, il 18 dicembre 1924; Francesca, il 18 aprile 1926; Nicolò, il 13 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Prelz fu Enrico, nato a Trieste il 19 dicembre 1901 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Prelz è ridotto in « Prelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Prelz nata d'Este di Pietro, nata il 26 dicembre 1904, moglie;
2. Marziano di Riccardo, nato il 1° marzo 1926, figlio;
3. Licia di Riccardo, nata il 22 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Domenico Pirman di Mario, nato a Trieste il 22 maggio 1896 e residente a Trieste, via Valmartinaga, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Primani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Domenico Pirman è ridotto in « Primani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marinella Pirman nata Sulich fu Giacomo, nata il 5 febbraio 1898, moglie;
2. Nerina di Paolo Domenico, nata il 9 giugno 1920, figlia;
3. Edda di Paolo Domenico, nata il 17 agosto 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Prelc di Andrea, nato a Trieste il 18 luglio 1874 e residente a Trieste, via P. Revoltella, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Prelc è ridotto in « Prezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Prelc nata Hoenigmann di Giuseppe, nata il 31 luglio 1876, moglie;
2. Marcello di Francesco, nato il 22 marzo 1915, figlio;
3. Iolanda di Francesco, nata il 21 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pukl fu Francesco, nato a Marburg il 7 dicembre 1882 e residente a Trieste, via Udine, n. 67, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pukl è ridotto in « Pucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Pukl nata Knezar di Antonio, nata il 9 dicembre 1887, moglie;
2. Giorgina di Antonio, nata il 14 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Puntar di Giovanni, nato a Trieste il 24 marzo 1901 e residente a Trieste, Prosecco, n. 65, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Putari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Putar è ridotto in « Putari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Silvia Puntar nata Versa fu Carlo, nata il 13 dicembre 1902, moglie;
2. Luigia di Luigi, nata il 2 luglio 1925, figlia;
3. Silvio di Luigi, nato il 12 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Purich fu Giuseppe, nato a Trieste il 14 dicembre 1875 e residente a Trieste, via dell'Eremo, n. 149, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Purini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Purich è ridotto in « Purini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Purich nata Coch fu Giuseppe, nata il 29 ottobre 1881, moglie;
2. Santa di Giuseppe, nata il 29 settembre 1908, figlia;
3. Guerrina di Giuseppe, nata l'11 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giacomo Radonic fu Fabiano, nato a Lissa il 4 maggio 1884 e residente a Trieste, via A. Rapicio, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Radonic è ridotto in « Radoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Radonic nata Spazzapan fu Luigi, nata il 16 dicembre 1888, moglie;
2. Fabio di Giacomo, nato il 14 dicembre 1912, figlio;
3. Pia di Giacomo, nata il 2 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Rainer di Giuseppe, nato a Trieste il 16 novembre 1889 e residente a Trieste, Pendice Scorcola n. 527, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Rainer è ridotto in « Raineri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Rainer nata Cassoni di Luigi, nata il 17 aprile 1901, moglie;
2. Dinora di Angelo, nata l'11 luglio 1920, figlia;
3. Giuliana di Angelo, nata il 16 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Rebek fu Francesco, nato a Trieste il 7 novembre 1875 e residente a Trieste, Gretta n. 541, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rebek è ridotto in « Rebecchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Rebek nata Pippan di Giovanni, nata il 19 marzo 1878, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 28 agosto 1909, figlia;
3. Angelo di Giuseppe, nato l'11 agosto 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Regent fu Matteo, nato a Trieste il 28 agosto 1869 e residente a Trieste, Contovello n. 208, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reggente »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Regent è ridotto in « Reggente ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Regent nata Pahor fu Nicolò, nata il 17 ottobre 1865, moglie;
2. Mario di Michele, nato il 23 luglio 1910, figlio;
3. Guerrino di Michele, nato il 29 settembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Reschitz di Francesco, nato a Matterada d'Umago il 23 dicembre 1902 e residente a Trieste, Guardiella Brandesia n. 1012, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ressi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Reschitz è ridotto in « Ressi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Reschitz nata Coslovich fu Marco, nata il 7 aprile 1904, moglie;
2. Bruno di Alberto, nato il 19 febbraio 1923, figlio;
3. Emerina di Alberto, nata il 30 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Rijavec fu Francesco, nato a Vittuglia (Sambasso) il 18 agosto 1885 e residente a Trieste, Scorcola S. Pietro n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Revini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rijavec è ridotto in « Revini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Rijavec nata Ianezic di Mattia, nata il 9 ottobre 1888, moglie;
2. Gisella di Giovanni, nata il 13 dicembre 1910, figlia;
3. Anna di Giovanni, nata il 4 ottobre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Rosic fu Andrea, nato a Oseca (Gorizia) il 17 agosto 1866 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di es entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Rosic è ridotto in « Rossi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Rosic nata Valcich di Giuseppe, nata il 26 ottobre 1872, moglie;
2. Ermenegilda di Leopoldo, nata il 1° febbraio 1910, figlia;
3. Emilia di Leopoldo, nata il 4 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Rozano fu Giovanni, nato a Varca l'11 dicembre 1876 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rosano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Rozano è ridotto in « Rosano ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Rozano nata Vrhovec di Francesco, nata il 26 gennaio 1884, moglie;
2. Maria di Stefano, nata il 7 settembre 1914, figlia;
3. Stefano di Stefano, nato il 6 settembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. VI del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Rudez di Giuseppe, nato a Trieste, l'11 marzo 1894 e residente a Trieste, via G. Rinaldi Carli n. 14, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rudini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rudez è ridotto in « Rudini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Rudez nata Gregorich fu Giovanni, nata il 5 maggio 1885, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato l'8 giugno 1924, figlio;
3. Laura di Giuseppe, nata il 3 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Rutter fu Carlo, nato a Trieste il 9 dicembre 1873 e residente a Trieste, via S. Cilino n. 396, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rutteri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rutter è ridotto in « Rutteri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Rutter nata Veneziani fu Antonio, nata il 17 luglio 1891, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 26 ottobre 1907, figlia;
3. Carlo di Giuseppe, nato il 5 gennaio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Sablich fu Antonio, nato a Cherso il 16 marzo 1876 e residente a Trieste, via Zanetti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sabini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Sablich è ridotto in « Sabini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Sablich nata Cebron fu Giuseppe, nata l'11 novembre 1876, moglie;
2. Bruno di Matteo, nato il 6 settembre 1909, figlio;
3. Aldo di Matteo, nato il 21 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rocco Mariano Satalich fu Rocco, nato a Rava (Dalmazia) il 27 luglio 1899 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 258, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Satteli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rocco Mariano Satalich è ridotto in « Satteli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Satalich nata Artusato di Spiridione, nata il 13 febbraio 1902, moglie.
2. Evilea di Rocco Mariano, nata il 3 giugno 1922, figlia.
3. Edera Aristea di Rocco Mariano, nata il 9 dicembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sbogar fu Giovanni, nato a Gorizia il 5 settembre 1893 e residente a Trieste, via Broleto n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sbogar è ridotto in « Salvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Sbogar nata Zarich fu Innocente, nata il 3 giugno 1898, moglie.
2. Fulvia di Giovanni, nata il 6 luglio 1919, figlia.
3. Sergio di Giovanni, nato il 7 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egidio Schifflin fu Edoardo, nato a Trieste il 6 agosto 1879 e residente a Trieste, S. Giovanni Brandesia n. 848, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egidio Schifflin è ridotto in « Battellini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuditta Schifflin nata Scocir fu Giovanni, nata il 12 agosto 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Schmul fu Noè, nato a Cupka (Bucovina) il 13 marzo 1876 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Schmul è ridotto in « Sulli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alice Schmul nata Prozer fu Adolfo, nata l'8 luglio 1884, moglie.
2. Federico di Giuseppe, nato il 2 maggio 1907, figlio.
3. Berta di Giuseppe, nata il 23 ottobre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Semic di Lodovico, nato a Trieste il 17 marzo 1878 e residente a Trieste, via R. Manna n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Semic è ridotto in « Semi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paolo Semic nata Bubnic fu Paolo, nata il 12 novembre 1882, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 18 febbraio 1914, figlio;
3. Paola di Giuseppe, nata il 23 giugno 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Semich di Francesco, nato a Spalato il 24 settembre 1884 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Semich è ridotto in « Semi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sidonia Semich nata Tavagna di Antonio, nata il 28 ottobre 1896, moglie;
2. Elsa di Francesco, nata il 1° gennaio 1920, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 19 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Serman di Antonio, nato a Pisino il 5 ottobre 1895 e residente a Trieste, via Ponziana n. 151, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sermani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Serman è ridotto in « Sermani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Serman nata Ujcich di Giovanni, nata il 19 gennaio 1895, moglie;
2. Federica di Giuseppe, nata il 13 aprile 1921, figlia;
3. Liliana di Giuseppe, nata il 10 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Sessartich fu Simeone, nato a Salona (Dalmazia) il 12 agosto 1870 e residente a Trieste, Campo Marzio n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sessartini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Sessartich è ridotto in « Sessartini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sessartich nata Gidar fu Gregorio, nata il 3 novembre 1869, moglie;
2. Ernesta di Marino, nata il 12 gennaio 1906, figlia;
3. Ferdinando di Marino, nato il 7 luglio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Silich di Stefano, nato a Trieste il 6 gennaio 1884 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 1, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Silich è ridoto in « Silli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Silich nata Miclavez di Giuseppe, nata il 6 novembre 1886, moglie.
2. Carla di Carlo, nata il 15 dicembre 1907, figlia.
3. Quirino di Carlo, nato il 30 maggio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Sillig fu Valentino, nato a S. Pietro di Gorizia il 10 ottobre 1879 e residente a Trieste, piazza Foraggi n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Sillig è ridotto in « Silli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cecilia Sillig nata Niederkorn fu Costantino, nata il 3 agosto 1879, moglie.
2. Ferruccio di Giusto, nato il 20 marzo 1911, figlio.
3. Aldo di Giusto, nato l'11 agosto 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Guido Simsig di Giovanni, nato a Farra il 12 aprile 1887 e residente a Trieste, via Giulia, n. 69, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simonetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Guido Simsig è ridotto in « Simonetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Regina Simsig nata Di Bert di Giuseppe, nata il 5 maggio 1888, moglie.
2. Dionisia di Guido, nata il 23 aprile 1909, figlia;
3. Valentina di Guido, nata il 27 luglio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Adolfo Sirotich fu Lodovico, nato a Sovignacco il 27 settembre 1886 e residente a Trieste, Chiarbola Sup., n. 132, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sirotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Adolfo Sirotich è ridotto in « Sirotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adele Sirotich nata Flego di Mattea, nata il 29 novembre 1887, moglie;
2. Roggero di Adolfo, nato il 9 gennaio 1910, figlio;
3. Aurelia di Adolfo, nata il 10 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Alma Tomich di Emerico, nata a Pola il 29 luglio 1905 e residente a Trieste, via Mazzini n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomaselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Alma Tomich è ridotto in « Tomaselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Trocher fu Luigi, nato a Trieste il 21 dicembre 1870 e residente a Trieste, via dei Lec, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Troccheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Trocher è ridotto in « Troccheri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Trocher nata De Rumis di Ersilia, nata il 20 febbraio 1876, moglie;
2. Alberto di Arturo, nato il 18 ottobre 1907, figlio;
3. Maria di Arturo, nato il 28 agosto 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Licenziamento dall'impiego di funzionario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

E' licenziato dall'impiego di applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette con effetto dal 1° settembre 1928 il sig. Angelini Ugo per aver taciuto le sentenze 18 gennaio e 12 agosto 1919 del Tribunale militare speciale di guerra dell'8ª Armata le quali, pur portando rispettivamente assoluzione per non provata reità ed amnistia dalle imputazioni a suo carico di falso e diserzione con asportazione di fondi, lo avrebbero escluso dall'impiego, se fossero state tempestivamente conosciute.

(7)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 10.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.61	Belgrado	33.62
Svizzera	367.50	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.594	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.66	Norvegia	5.09
Spagna	308.61	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.58	Rendita 3,50 %	71.35
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.875
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3.50%	75.075
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 11.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.62	Belgrado	33.62
Svizzera	367.48	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.59	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.661	Norvegia	5.09
Spagna	308.46	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.58	Rendita 3.50 %	71.55
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.90
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.05
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	299983 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Finocchi Maria fu Nicola, vedova Arlini . . L. per la proprietà: Arlini Iza fu Ambrogio, minore sotto patria potestà della madre Finocchi Maria fu Nicola, vedova Arlini, domiciliata in Roma.	875 —
3.50 %	738801 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Camerata Concetta fu Francesco, moglie in seconde nozze di Varvaro Roberto, domiciliata a Palermo . . . L. per la proprietà: De Sarzana Raffaele e Francesco fu Ignazio, minori sotto la patria potestà della madre Camerata Concetta fu Francesco, moglie in seconde nozze di Varvaro Roberto, domicil. a Palermo.	105 —
»	291829 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cesa Ettore Alighieri fu Pio, domiciliato a Torino . . . . L. per l'usufrutto: Perino Eugenia fu Agostino, vedova Cesa.	420 —
Prestito Naz. 5 %	2987[illegible]	Bori Costanzo di Lazzaro, domiciliato in Moretta (Cuneo) , vincolata . . . . L.	190 —
Cons. 5 %	220493 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giovinazzi Rosa fu Ernesto, nubile, domiciliata in Roma . . . . L. per l'usufrutto: Giovinazzi Luigi fu Ernesto fino a quando resta in vita la madre Saltelli Maria Carmela fu Alfonso, vedova Giovinazzi.	335 —
»	345417 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Austri Cesare fu Luigi . . . . L. per la proprietà: Austri Cesare ed Ambrogio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Milano.	3.000 —
3.50 % (1902)	41439	Mattalia Costanzo Giovanni di Giacomo Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Elva (Cuneo) . . . L.	700 —
»	41440	Mattalia Anna Maria di Giacomo Antonio, minore, ecc. come la precedente . . . . L.	700 —
»	41441	Mattalia Bartolomeo Quirico di Giacomo Antonio, minore, ecc. come la precedente . . . . L.	700 —
Cons. 5 %	20403	Torresi Nicola di Sante, domicil. a Portocivitanova (Macerata) L.	20 —
3.50 %	205896 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carlini Elena fu Gio Batta, minore sotto la patria potestà della madre Monti Antonietta fu Pietro, vedova Carlini, domiciliata in Como . . . . L. per l'usufrutto: Monti Antonietta fu Pietro, vedova Carlini.	45.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	424488	Beneficio Parrocchiale di San Michele in Massa di Toano (Reggio Emilia) . . . . L.	480 —
3.50 %	554666 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Precchia Luigi fu Angelo, domicil. a Napoli L. per l'usufrutto: Castaldo Guglielmo fu Antonio, domiciliato in Napoli.	150.50
Cons. 5 %	396504 Certificati di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Bilotta Alberto, Elvira e Ercolino fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Bloise Rosa fu Antonio, vedova Bilotta, domiciliati in Verbicaro (Cosenza) . L. per l'usufrutto: Bloise Rosa fu Antonio, vedova Bilotta.	935 —
»	119063	Gabola Annina di Isaia, moglie di Medugno Luigi, domiciliata in Napoli, vincolata . . . . L.	5.300 —
»	456364	Secci Carlo di Amelia, minore sotto la tutela legale della madre, domic. a Roma . . . . L.	525 —
»	456365	Secci Marcello di Amelia, minore, sotto la tutela legale della madre, domic. a Roma . . . . L.	525 —
3.50 %	366478	Pezzini Cesare fu Giovanni, domiciliato a Montecastrilli (Perugia) vincolata . . . . L.	70 —
»	816616	Moirano Domenico fu Edoardo, domiciliato in Alassio (Genova) L.	595 —
Cons. 5 %	439337	Intestata come la precedente . . . . L.	635 —
»	439521	Intestata come la precedente, domiciliato in Marta frazione del comune di Villanova d'Albenga (Genova). . . . . . L.	280 —
»	49776	Miglino Francesco Antonio fu Donato, domiciliato a New York L.	50 —
3.50 %	616694	Meoli Carmela di Michele, moglie di Tommasino Angelomaria, domiciliata a Sepino (Campobasso) vincolata . . . . L.	28 —
Cons. 5 %	360526	Gropallo Giacomina-Felicita di Giuseppe, nubile, domiciliata a Genova, vincolata . . . . L.	2.500 —
3.50 %	810952	Bovone Mario di Girolamo, domiciliato in Finalborgo (Genova) L.	350 —
»	810953	Intestata come la precedente . . . . L.	350 —
»	810954	Intestata come la precedente . . . . L.	525 —
Cons. 5 %	96222 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Lovati Angelo fu Giovanni . . . . . L. per la proprietà: Parodi Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliato a Genova.	300 —
Buoni ordinari stampigliati nominativi eserc. 1925-26	4895	Falasca Irene fu Francesco in Cirulli . . . . Capitale L.	10.000 —
	4809	Intestato come la precedente . . . . . . Capitale L.	2.000 —
Cons. 5 %	246367	Tedeschi Lucia fu Vincenzo, moglie di Romei Onofrio, domiciliata in Serino (Avellino), vincolata . . . . L.	560 —

Roma, 31 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 30 settembre 1928 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,051,730,464.63	+ 19
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 4,414,238,556.42		— 214,243
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,965,352,898.94		+ 171
		6,379,591,455.36	— 214,072
Riserva totale . . . . L.		11,431,321,919.99	— 214,053
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.08	—
Cassa . . . . »		129,774,155.50	+ 24,769
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,018,441,452.87	— 85
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4,408,545.95	— 3,746
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,568,080,021.67		
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 3,544,741.56		
		1,571,624,763.23	+ 176,188
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,038,292,145.20	+ 97
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 145,446,849.66		+ 49,926
altri	» 79,103,238.51		+ 11,728
		224,550,088.17	+ 61,654
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,970,496.83	+ 100
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		139,378,096.50	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,226,985,287.61	— 10,100
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 70,902,648.69		—
Impiego fondo pensioni	» 178,621,608.14		— 51
Debitori diversi	» 543,576,159.73		— 230,841
		835,125,416.56	— 230,892
Spese . . . . L.		160,102,141.56	+ 488
L.		21,953,161,775.05	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27,898,781,671.36	— 827,571
L.		49,851,943,446.41	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		145,732,471.67	— 394
TOTALE GENERALE . . L.		49,997,675,918.08	— 1,023,545

Saggio normale dello sconto 5.50 % (dal 25 giugno 1928).

Il governatore: STRINGHER.

(3753)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

ottobre 1928 (VI)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 30 settembre 1928 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L. 17,285,323,800 —	—	190,905
Vaglia cambiari e assegni della Banca		» 558,869,906.82	+	8,281
Depositi in conto corrente fruttifero		» 1,943,609,843.03	—	67,153
Conto corrente del Regio tesoro		» 300,000,000 —		—
		L. 20,087,803,549.85	—	249,777
Capitale		L. 240,000,000 —		—
Massa di rispetto		» 48,000,000 —		—
Riserva straordinaria		» 12,025,412.33		—
Conti correnti passivi		» 23,743,792.20	—	5,773
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		» 283,657,645.86	+	79,398
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L. 73,163,616.20			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46,000,000 —			—
Creditori diversi	» 791,756,946.24		—	28,132
		910,920,562.44	—	28,132
Rendite		L. 347,010,812.28	+	8,704
Utili netti dell'esercizio precedente		L. —		—
		L. 21,953,161,775.05		—
Depositanti		» 27,898,781,671.36	—	827,571
		L. 49,851,943,446.41		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 145,732,471.67	—	394
TOTALE GENERALE		L. 49,997,675,918.08	—	1,023,545

Rapporto della riserva (11,431,321,919,99) ai debiti (20,087,803,549.85) da coprire 56.91 %.

p. Il ragioniere generale: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	254760	685 —	Oldrà *Giulia* fu Martino, minore sotto la p. p. della madre Baratta Maria ved. di Oldrà Martino, dom. a Torino.	Oldrà *Giuliano* fu Martino, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	436 437	Cap 500 — » 500 —	Mastrogiovanni *Carmelo* fu Carlo.	Mastrogiovanni *Carmela* fu Carlo, *moglie di Colesanti Umberto.*
Cons. 5 %	87299	1,650 —	Bianchi *Maria-Caterina* fu Paolo, moglie di Savio *Carlo*, dom. a Novi Ligure (Alessandria) vincolata.	Bianchi *Maria-Maddalena-Caterina* fu Paolo, moglie di Savio *Luigi-Carlo*, dom. come contro, vincolata.
Buoni ordinari del Tesoro serie C	4184 4185	Cap. 2,000 — » 2,000 —	Bocchio *Giuseppe-Aldo* e *Pietro* di Alessandro, minori sotto la p. p. del padre.	Bocchio *Giuseppe* ed *Aldo-Pietro* di Alessandro, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale	1387	» 2,500 —	*La Spina* Santa fu Salvatore, nubile, con usufrutto vitalizio a *Comarchio* Teresa fu Giuseppe.	*Spina* Santa fu Salvatore, *moglie di Coco Leonardo*, con usufrutto vitalizio a *Tomarchio* Teresa fu Giuseppe.
3.50 %	314840	35 —	Calderini *Giovanni* fu Vitale, dom. a Civiasco (Novara).	Calderini *Pietro-Antonio-Giovanni* fu Vitale, dom. a Civiasco (Novara).
Cons. 5 %	4271	100 —	*Da Vella Nelly* fu Paolo, ved. di Ferrari Fausto, dom. in Asti (Alessandria).	*Davella Delfina-Anna* fu Paolo, ved. ecc. come contro.
» »	17717 17716	50 — 50 —	Grippo *Sipontina* / Grippo *Giuseppina* fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Del Vecchio Maria, ved. di Grippo Francesco, dom. a Manfredonia (Foggia).	Grippo *Maria-Giuseppina-Lipontina.* / Grippo *Maria-Giuseppina* fu Francesco, minori ecc. come contro.
» »	282544 365034	100 — 105 —	Bocale *Alcmena* di Lucio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genzano (Roma).	Bocale *Silvia* di Lucio, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	22	Cap. 48,500 —	Abela Girolama fu Francesco, moglie di Corpaci Edoardo, vincolata.	Abela Girolama fu Francesco, moglie di Corpaci Edoardo, *inabilitata sotto la curatela provvisoria di Broggi Gaetano*, vincolata.
Buono Tesoro ordinario eserc. 1925-26	2279	» 2,000 —	Fecci *Luigia di Giulio.*	Fecci *Eva-Luigia fu Giovanni.*
Cons. 5 %	18268	85 —	Lucarelli Alfredo e Giacomo di *Alfredo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Camerino (Macerata).	Lucarelli Alfredo e Giacomo di *Publio-Alfredo*, minori ecc. come contro.
3.50 %	563964	52.50	*Canelles* Rachele fu Federico, moglie di Federico Salerno, dom. a Caserta, vincolata.	*Canellis* Rachele fu Federico, moglie ecc. come contro.
P. N. 4.50 %	9299	Cap. 200 —	Borsatti Guiscardo di *Antonio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Padova.	Borsatti Guiscardo di *Alfonso-Antonio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 ottobre 1928 - Anno VI

p. Il direttore generale: BRUNI.

Rossi Enrico, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.